

(N. 1795)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 dicembre 1956 (V. Stampato n. 2486)*

**d'iniziativa dei Deputati CHIARAMELLO, MACRELLI, TOSI, FALETRA, DI GIACOMO, BERLOFFA,
RONZA, COGGIOLA, FACCHIN, WALTER, CAIATI, MARTINELLI, MAROTTA, ROSELLI, PIERAC-
CINI, GENNAI TONIETTI Erisia, GUGGENBERG, CAVALLARO Nicola e SIMONINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 DICEMBRE 1956

Adeguamento di pensioni straordinarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni straordinarie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 500.000 annue lorde sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° luglio 1956.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 500.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri as-

signi eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.